

Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2019, n. 17-547

Partenariati Pubblici Privati in ambito sanitario ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016. Primi indirizzi per le valutazioni di congruita' in ordine alla sostenibilita' economica e finanziaria e alla coerenza con le politiche di programmazione della Regione Piemonte.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

in data 26.02.2014 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato la Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

in data 18.04.2016, è stato approvato il D.Lgs n. 50 denominato *Codice dei contratti pubblici*, successivamente modificato con il D.Lgs n. 56 del 19.04.2017, che ha recepito i contenuti della Direttiva europea 2014/23/UE;

in data 28.03.2018 con Delibera n. 318 l'ANAC ha approvato le Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato»;

la parte IV "*Partenariato Pubblico Privato e contraente generale*" del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. ha chiarito i diversi aspetti dei contratti di partenariato definendo sia gli aspetti relativi alle modalità procedurali, di finanziamento sia gli aspetti contenutistici come ad esempio l'equilibrio economico finanziario, la definizione di rischio operativo, il limite posto alla contribuzione pubblica etc.

Il Partenariato Pubblico Privato indica una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. La normativa nazionale specifica, all'art. 180, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le tipologie dei contratti rientranti nel PPP¹;

il ricorso al PPP, attraverso le diverse metodologie attuative, può essere previsto in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione intenda affidare, a un operatore privato, l'attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi nell'ambito di una cooperazione di lungo termine¹;

le principali caratteristiche di un'operazione di Partenariato Pubblico Privato sono: la durata relativamente lunga della collaborazione tra il partner pubblico ed il partner privato ...; la modalità di finanziamento del progetto ...; il rilevante ruolo dell'operatore economico ...; la ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato ...¹;

lo strumento del Partenariato Pubblico Privato può essere in alcuni casi uno strumento utile a realizzare opere pubbliche e gestire servizi che presentano la necessità di essere governati in modo stringente in ordine all'efficienza gestionale e alla necessità ... *di superare i vincoli sulla spesa pubblica e sui saldi di bilancio derivanti dall'adesione all'Unione monetaria (estesi a livello*

¹ In Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, Partenariato Pubblico Privato (PPP): 100 domande e risposte. Una guida per le Amministrazioni, Dicembre 2018

locale), a condizione che il PPP sia definito con grande attenzione alla sostenibilità economico-finanziaria anche e soprattutto nel medio e lungo periodo ¹;

con la decisione 11 febbraio 2004 Eurostat, l'Ufficio statistico delle comunità europee, ha fornito indicazioni per il trattamento contabile nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di Partenariato pubblico privato.

Considerato che:

si stanno diffondendo all'interno della pubblica amministrazione alcuni modelli di partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione e gestione di servizi e di opere pubbliche o di pubblica utilità, utilizzando tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati;

la Regione Piemonte e alcune Aziende Sanitarie Regionali, che sono direttamente coinvolte nel procedimento, stanno gestendo alcuni processi complessi e articolati relativi ad interventi realizzati attraverso contratti di Partenariato pubblico privato;

sempre più spesso vengono ipotizzati dalle Aziende Sanitarie Regionali progetti previsti attraverso contratti di partenariato pubblico privato che prevedono importi, anche consistenti, destinati alla remunerazione degli investimenti privati attraverso il riconoscimento del canone di disponibilità;

i progetti di partenariato che interessano l'ambito sanitario sono per loro natura complessi e richiedono un attento ed approfondito lavoro di esame ed analisi al fine di definire correttamente il livello di sostenibilità tecnica economica e finanziaria dell'intervento previsto specialmente nel medio e lungo periodo anche in ordine alla capienza dei bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali;

una delle principali criticità relative alle operazioni in PPP è riferibile spesso alle limitate verifiche preliminari sulla reale convenienza del ricorso ai contratti di Partenariato Pubblico Privato in relazione ai costi che la pubblica amministrazione deve sostenere e dei conseguenti importi da inserire a bilancio per il periodo di vigenza del contratto di PPP.

Considerato inoltre che:

la Regione Piemonte persegue l'obiettivo strategico di governare in modo trasparente, efficace ed efficiente la programmazione delle risorse economico-finanziarie in relazione agli eventuali contratti di Partenariato pubblico privato;

è necessario che le proposte delle A.S.R. di Partenariato pubblico privato in ambito sanitario che le Aziende Sanitarie Regionali intendono promuovere siano preliminarmente valutate nei loro contenuti economici e finanziari anche in relazione al contesto programmatico ed economico-finanziario regionale, fatti salvi i progetti che sono stati valutati o sono stati approvati con provvedimento regionale;

la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Visto:

la Direttiva 2014/23/UE in data 26 febbraio 2014;
la Decisione Eurostat 11 febbraio 2004;
la Parte IV del D.Lgs n.50 in data 18 aprile 2016 e s.m.i.;
la Delibera n. 318 dell'ANAC in data 28 marzo 2018;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di stabilire che le proposte delle A.S.R. di Partenariato pubblico privato devono essere preliminarmente valutate in ordine alla congruità e sostenibilità economica e finanziaria e alla coerenza con le politiche di programmazione sanitaria della Regione Piemonte, mediante parere vincolante espresso dalla Direzione Sanità, fatti salvi i progetti che sono stati valutati o sono stati approvati con provvedimento regionale alla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- di stabilire che, ai fini di cui al punto precedente, la Direzione Sanità, mediante un Gruppo di Lavoro Tecnico, definirà le modalità e il procedimento per valutare nei loro contenuti economici e finanziari le ipotesi relative all'attuazione di interventi in ambito sanitario attraverso contratti di Partenariato pubblico privato.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)